

Bruxelles, 13.5.2014  
COM(2014) 257 final

2014/0135 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio adottata nel giugno 2009 che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010.

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con la Georgia, si applica la procedura semplificata. Pertanto dovrebbe essere firmato un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con la Georgia è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Caucaso e costituisce parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012)556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

Non pertinente.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non pertinente.

**3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

**4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

**5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

Il Consiglio è invitato ad approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il protocollo").
- (2) Tali negoziati sono stati conclusi positivamente il 5 dicembre 2013.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) In conformità a quanto disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare lo stesso, fatta salva la sua conclusione.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità a quanto disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla data in cui è firmato da entrambe le parti, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*